

**REGIONE SICILIANA****ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ****DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI****IL DIRIGENTE GENERALE**

- OGGETTO:** Ditta: NICO S.p.A. - P. I.V.A. 00210240891 – Richiesta di autorizzazione alla modifica di un impianto mobile di smaltimento e/o recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili, già autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 - ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;*
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO** il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTO** il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell' 11 luglio 2012;

- VISTA la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/15;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)" e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 - Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di "impianto mobile";
- VISTA la Disposizione Attuativa del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 32 BIS del 18 Luglio 2016;
- VISTA la Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 ;
- VISTA l'istanza del 10/10/2016 prot. 403/2016/AP, acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/10/2016 al prot. n. 42917, con la quale la Ditta NICO S.p.A. con sede legale in C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 CAP 96010 - Priolo Gargallo (SR) ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la modifica dell'impianto mobile per lo smaltimento e/o recupero rifiuti di rifiuti

pericolosi e non pericolosi già autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004 con integrazione di codici CER ed operazioni R3 ed R12;

- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da:
- certificato della CCIAA di Siracusa del 20/07/2016
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 10 legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm.ii.
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 76 legge DPR 445/2000
  - comunicazione di variazione del Direttore Tecnico prot. 03/13/IB
  - dichiarazione di disponibilità dell'impianto da parte del fornitore EUROMECC srl del 10/10/2016
  - iscrizione white list prefettura di Siracusa prot. 000456/2015/AM, prot. Uscita n. 0024099 del 14/09/2016
  - relazione tecnica in rev. 00 del Ottobre 2016
- VISTA la conferenza dei servizi convocata con nota prot. 47577 del 11/11/2016 e svoltasi in data 13/12/2016 al termine della quale è stato acquisito il parere positivo di ARPA ST Siracusa e la nota prot. 40187 del 12/12/2016 di richiesta integrazioni da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota prot. 54077 del 22/12/2016 consistente in una Relazione tecnica integrativa e comunicazione modifica non sostanziale rev. 00 del Dicembre 2016 completa di allegati, con la quale viene dato riscontro alle richieste della nota prot. 40187 del 12/12/2016 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e contestualmente viene comunicata la necessità di sostituire la filtropressa TECNOIDEA, costituente il modulo 5 dell'attuale impianto autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, con una nuova filtropressa DIEFENBACH avente analoghe caratteristiche e nella disponibilità della ditta attestata dalla dichiarazione di cui alla offerta OM 16-149 riportata in Allegato 5.0.a alla documentazione integrativa e comunicazione modifica non sostanziale rev. 00 del Dicembre 2016
- CONSIDERATO che la sostituzione della filtropressa TECNOIDEA con la filtropressa DIEFENBACH è da ritenersi modifica non sostanziale
- VISTO il parere positivo, con prescrizioni, espresso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. 3152/Ri.Bo. Del 23/12/2016 acquisita al prot. 54585 del 27/12/2016 che costituisce parte integrante del presente decreto
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 29/12/2016;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta in data 29/12/2016, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto-autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la NICO S.p.A. risulta iscritta alla White List della prefettura di Siracusa con decorrenza 09/05/2016 e fino al 08/05/2017;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- ATTESO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Ditta NICO S.p.A. con sede legale in C.da Biggemi ex SS 114 km 3,2 CAP 96010 - Priolo Gargallo (SR), ad integrazione e modifica di quanto autorizzato con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, è autorizzata alla sostituzione della filtropressa TECNOIDEA costituente il modulo 5 dell'attuale impianto, con con una nuova filtropressa DIFENBACH matricola 89404 avente analoghe caratteristiche *potenzialità: 25 mc/h pari a 600 ton/giorno*; è autorizzata altresì all'utilizzo dell'impianto mobile denominato modulo 7 costituito da una

unità di stabilizzazione/solidificazione marca EUROMECC - matricola GV-IN16-MEB1500 - potenzialità: 25 mc/h pari a 600 ton/giorno, costituita dai seguenti elementi:

- Tramoggia con nastro di estrazione regolato con inverter;
- Nastro deferrizzatore;
- Nastro di carico reattore miscelatore completo di sistema di pesatura in continuo;
- Reattore-miscelatore (funzionamento in continuo o batch);
- q N.2 gruppi di deposito e dosaggio reagenti chimici liquidi costituiti da: serbatoio di accumulo, pompa dosatrice completa di servocomando;
- N.1 gruppo di deposito e dosaggio fluidificante costituito da: serbatoio di accumulo, pompa dosatrice regolata con inverter;
- N.2 gruppi di deposito e dosaggio reagenti chimici in polvere costituiti da: silos di accumulo, coclea di dosaggio regolate con inverter.

per lo svolgimento di campagne di attività per le operazioni R3 [riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)], R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), di cui agli allegati "B" e "C" del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

#### ART. 2

l'elenco dei codici C.E.R. già autorizzati con Ordinanza Commissariale n° 740 del 16 giugno 2004, è integrato dai seguenti:

CER	Denominazione
06.09.02	scorie contenenti fosforo;
06.09.03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06.09.04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06.09.03
16.03.03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose;
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03*

#### ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto denominato **modulo 7** è finalizzato alla effettuazione di campagne di recupero ;
2. il quantitativo massimo di rifiuti da trattare con l'impianto denominato **modulo 7** è di 25 mc/h pari a 600 ton/giorno e 100.000 tonn /anno
3. l'inserimento dell'impianto denominato **modulo 7** porterà, quindi, la potenzialità massima dichiarata dell'attuale impianto (moduli da 1 a 6) nella sua completa configurazione da 200.000 tonnellate annue a 300.000 tonnellate annue
4. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a quest'Ufficio;
5. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;

6. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
7. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
8. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
9. i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, autorizzati ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati, distintamente per codice CER, secondo le vigenti disposizioni di legge, separando le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle delle materie prime seconde eventualmente prodotte;
10. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
11. l'impianto deve mantenere sempre efficiente i dispositivi di abbattimento tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. ;
12. la Ditta esercente, prima dell'inizio della campagna di lavorazione, è onerata di concordare, con la S.T. dell'ARPA competente per territorio, il PMC relativo all'attività da compiere indicante i limiti di legge per i principali analiti da monitorare, fermo restando le eventuali disposizioni e provvedimenti anche più restrittivi che gli Enti competenti per territorio possono eventualmente adottare.
13. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
14. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento o eventualmente utilizzare i dispositivi autorizzati presenti in situ;
15. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
16. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
17. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
18. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
19. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
20. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;

21. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
22. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
23. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
24. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire mediante carrelli o camion di adeguate dimensioni e capacità.

#### ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.

#### ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 7

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 11

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.



La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

## ART. 12

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

## ART. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

## ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

## ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'Albo nazionale gestori ambientali - Servizio Regionale presso la Camera di Commercio di Palermo ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Siracusa, Prefettura di Siracusa, A.R.T.A - Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A - Servizio 2 - Emissioni in atmosfera, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, lì 04 GEN. 2017



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Maurizio Pirillo)